

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005**

Attuazione misure degli Assi 3 e 4

Frequently Asked Questions (FAQ)

Domande frequenti e risposte ai quesiti relativi ai bandi a regia GAL Alta Gallura – Gallura



Quesiti di carattere generale

n. 1

Domanda: da quando decorre l'ammissibilità delle attività e delle spese per l'attuazione delle misure del PSR?

Risposta: secondo quanto disciplinato dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

Fermo restando quanto previsto dal regolamento, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

n. 2

Domanda: in riferimento alle misure a bando GAL, è applicabile l'art. 54 del Reg. (CE) 1974/2006 sulla fornitura di servizi e beni da parte del beneficiario senza pagamento in denaro?

Risposta: ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 1974/2006 tali spese possono essere considerate ammissibili per le misure che implicano investimenti in natura. Tra le misure dell'asse 3 del PSR della Regione Sardegna non ci sono misure che prevedono esplicitamente investimenti in natura. Tuttavia l'Autorità di Gestione, per le misure di cui sono beneficiari gli imprenditori agricoli e forestali, di fatto considera ammissibili a finanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. Tale tipologia di prestazione volontaria non retribuita era già prevista dal POR Sardegna 2000-2006 e l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno prevederla anche nei bandi delle citate misure del PSR 2007-2013. L'ammissibilità di questa tipologia di spesa è legata al rispetto delle condizioni previste dal punto 2.6 delle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

n. 3

Domanda: la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto, è possibile che venga riconosciuta attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato?

Risposta: sì, il contratto di comodato è un titolo di possesso valido. Si ricorda che il contratto deve essere registrato a norma di legge.

n. 4

Domanda: nel caso di investimenti inerenti un immobile, quest'ultimo deve essere regolarmente accatastato per poter beneficiare dei contributi del PSR? In caso affermativo può essere sufficiente la sola richiesta di accatastamento dell'immobile?

Risposta: deve trattarsi di un immobile regolarmente accatastato. Non è sufficiente la sola richiesta di accatastamento.

n. 5

Domanda: che cosa si intende quando nei criteri di valutazione si parla di "Investimenti finalizzati al risparmio energetico"?

Risposta: per poter ottenere l'attribuzione dei punti previsti nei criteri di selezione, l'intervento deve prevedere investimenti volti al risparmio energetico mediante tecniche di costruzione e ristrutturazione e/o utilizzo di materiali e/o acquisto e installazione di impianti, che garantiscano:

- nel caso di nuove costruzioni, un basso consumo energetico;
- nel caso di ristrutturazioni, un risparmio energetico rispetto alla situazione di partenza.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di interventi volti al risparmio energetico: architettura bioclimatica, isolamento termico ad elevata efficienza degli edifici di nuova costruzione, miglioramento dell'isolamento termico degli edifici in ristrutturazione, caldaie ad elevato rendimento, solare termico per produzione di acqua calda sanitaria, impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci, spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e di condizionamento quando le finestre sono aperte, ecc..

Il processo che porta al risparmio energetico deve essere analizzato e dimostrato nella relazione tecnico-economica ed evidenziato, con i relativi calcoli, negli elaborati progettuali. Ovviamente al termine dell'intervento, in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il beneficiario deve produrre una relazione/certificazione di un tecnico abilitato che dimostri il risparmio in termini di consumi energetici garantito dagli interventi realizzati.

n. 6

Domanda: in merito alla disponibilità giuridica degli immobili sui cui si intendono realizzare gli investimenti, si presenta il caso particolare di un richiedente che allega alla domanda di aiuto l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi, firmata, in quanto proprietari del bene, dal proprio coniuge in comunione legale e dal proprio cognato. In tale fattispecie, il soggetto proponente è assimilabile al proprietario in quanto in comunione dei beni con uno dei proprietari?

Risposta: il regime di comunione legale dei beni, in estrema sintesi, comporta che tutti i beni acquistati dopo le nozze siano di proprietà di entrambi coniugi, anche se acquistati separatamente, ad eccezione di quelli previsti dall'art.179 del codice civile.

Per quanto concerne l'amministrazione dei beni in comunione l'art.180 del codice civile dispone che: *"L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi."*

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi."

Pertanto, il compimento di atti di "straordinaria amministrazione" sui beni rientranti in regime di comunione legale dovrà essere sempre autorizzato da entrambi i coniugi.

Ciò premesso, in merito alla dimostrazione della disponibilità giuridica dell'immobile oggetto della domanda di aiuto, sulla base dei dati forniti nella formulazione del quesito, possono prospettarsi le seguenti ipotesi:

- Se l'immobile rientra nel regime di comunione, è sufficiente l'autorizzazione nelle forme richieste dal bando, oltre che del coniuge del richiedente, anche del cognato in regime di comproprietà col coniuge.

- Nel caso in cui l'immobile, non rientri nella comunione (nei casi previsti dall'art. 179 del C.C. ad es. un bene di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio) e sia quindi esclusivamente di proprietà pro quota del coniuge e del cognato del richiedente, il richiedente, prima della presentazione della domanda di aiuto, deve aver stipulato con i proprietari un regolare contratto di affitto o di comodato, per la durata minima prevista dai criteri di selezione.

n. 7

Domanda: con riferimento al Criterio di valutazione, previsto da diverse Misure dell'asse 3, relativo alla cantierabilità del progetto, sono considerati cantierabili i progetti che, in fase di presentazione della domanda di aiuto, sono corredati di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi, sia che si tratti di beneficiari privati che pubblici.

Si pone un quesito riguardante l'attribuzione del punteggio nel caso di interventi di natura edilizia di competenza del SUAP che necessitano per poter essere eseguiti solamente di una DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa dell'Attività Produttiva) il cui titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della pratica SUAP come nel caso di edilizia libera ex art. 10 LR 4/2009 o di opere interne ex art.15 LR 23/1985. E' possibile, in tali casi, attribuirsi il punteggio sulla cantierabilità semplicemente perché l'intervento è immediatamente attuabile con la presentazione della DUUAP a inizio lavori, senza che necessariamente questa sia stata presentata prima del rilascio della domanda telematica sul SIAN?

Risposta: la DUAAP (riferimento normativo L.R. 5 marzo 2008 n. 3 e ss.mm.ii.) prevede, a seconda della complessità dell'intervento e/o dell'attività oggetto della dichiarazione, tre tipologie di procedimento:

- immediato avvio a "zero giorni" (è il caso descritto nel quesito): la comunicazione ha efficacia immediata, l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati già dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione;
- immediato avvio a "20 giorni": l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, senza che siano state fatte osservazioni da parte dello stesso SUAP;
- conferenza di servizi: comporta l'indizione, entro sette giorni dalla presentazione della DUAAP, di una conferenza di servizi al fine di ottenere le necessarie valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. L'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati solamente dopo che sia stato rilasciato, a seguito della conferenza di servizi, un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

Come già ricordato nel quesito, per progetto cantierabile si intende un progetto che, in fase di presentazione della domanda di aiuto, è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori. La cantierabilità dev'essere posseduta al momento della presentazione (rilascio sul portale SIAN) della domanda di aiuto e dimostrata prima della concessione dell'aiuto (la documentazione deve essere allegata al progetto).

In sede istruttoria si accerterà che al momento della presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) il richiedente, in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, si trovasse, in base alle norme vigenti, nelle condizioni di poter iniziare immediatamente i lavori senza dover richiedere od ottenere ulteriori autorizzazioni e/o pareri.

In considerazione di quanto sopra esposto un progetto può essere considerato cantierabile solo se:

- nel caso di DUAAP con immediato avvio a “zero giorni”, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione sia stata rilasciata dal SUAP entro la data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN);
- nel caso di DUAAP con immediato avvio “a 20 giorni”, alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e durante quei 20 giorni non siano state fatte osservazioni da parte del SUAP. In fase istruttoria il controllo non si limiterà alla verifica che siano trascorsi i 20 giorni, ma sarà anche accertato presso il SUAP che in quel periodo di tempo non ci siano state osservazioni;
- nel caso di DUAAP con conferenza di servizi, alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) sia stato rilasciato un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

La risposta al quesito posto è pertanto negativa. Nel caso in questione, il punteggio non può essere attribuito in quanto al momento della presentazione della domanda di aiuto non si aveva il titolo abilitativo per poter avviare immediatamente i lavori. Il titolo abilitativo si ottiene infatti solo a seguito dell'avvenuto rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della DUAAP.

n. 1

Domanda: con riferimento alla misura 313 azione 4 “Servizi di piccola ricettività”, il punto 2.a) dei criteri di valutazione, riguardante le priorità legate al territorio, parla di “grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici”, quali sono questi grandi attrattori? Esiste un elenco ufficiale di quelli gestiti?

Risposta: il criterio di valutazione 2.a) della misura 313 azione 4, prescrive che si possa assegnare il punteggio previsto se le strutture ricettive, inerenti l’operazione proposta con la domanda di aiuto, sono localizzate in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici, se presenti, nell’ambito dello specifico comune, in numero uguale o superiore a 2. Il criterio presuppone inoltre che si tratti di attrattori gestiti.

In funzione di ciò i grandi attrattori sono individuati nei siti di valenza ambientale, paesaggistica e culturale, unanimemente riconosciuti, comunque d’interesse turistico per il territorio, gestiti dallo Stato, da Enti pubblici o sotto il loro controllo, o anche gestiti da privati se sottoposti a controllo pubblico, a condizione che tali siti siano aperti alla fruizione pubblica.

È compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, come meglio indicati e descritti nei loro PSL, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

n. 2

Domanda: con riferimento all’azione 4 della misura 313, in merito al criterio di selezione 2.a: “Struttura localizzata in comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici – Numero di attrattori > 2 il criterio è applicabile esclusivamente per gli attrattori gestiti, la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita mediante visite guidate, tour, ecc.”, si chiede una interpretazione univoca di:

a) cosa si intende per *struttura localizzata in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori*, in particolare cosa si intende per “prospicienti”?

b) cosa si intende per “attrattore gestito”? E’ da considerarsi tale un attrattore presso il quale si effettuano visite guidate da parte di guide turistiche?

c) un attrattore universalmente riconosciuto come tale, anche se non gestito, è da considerarsi valido per soddisfare il suddetto criterio?

Risposta: come chiarito nella risposta al quesito precedente, il punteggio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto relative ad operazioni localizzate in comuni C1 e D1 che presentano nel loro territorio almeno 2 grandi attrattori. Ciò premesso, di seguito si forniscono le precisazioni richieste:

- punto a) - I termini “ricadenti” e/o “prospicienti” sono da intendersi riferiti alla struttura da realizzare e non al Comune in cui essa è localizzata;
- punto b) - Per “attrattore gestito” si intende un sito aperto alla fruizione pubblica e dotato di un minimo di servizi che garantiscano ed agevolino tale fruizione (es. percorsi segnalati, cartellonistica, strutture per *birdwatching*, presenza di guide turistiche);
- punto c) - Se non è un “attrattore gestito” come definito al punto precedente, il sito non può essere considerato un grande attrattore.

Si ribadisce che è compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

n. 3

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, come sono da interpretare i criteri 1.c) "Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa" e 1.d) "Numero di Comuni nei quali sono localizzate le strutture coinvolte dal consorzio/altra forma organizzativa", nel caso di nuova impresa?

Risposta: i punteggi di cui ai criteri di valutazione 1.c) e 1.d) possono essere attribuiti solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un consorzio o di un'altra forma organizzativa a livello locale.

Il criterio tende a incentivare in *primis* l'aggregazione e la riqualificazione dell'offerta ricettiva esistente. L'azione tuttavia non trascura la creazione di nuova offerta ricettiva, purché organizzata in modo da far nascere o crescere dei micro sistemi locali di offerta turistica. L'obbligo dell'adesione ad una forma di aggregazione (consorzio o altra forma aggregativa) a livello locale è stabilito dal PSR. Pertanto i beneficiari dell'azione devono far parte di un'aggregazione al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure impegnarsi ad aderirvi prima della richiesta del saldo finale.

n. 4

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, come si deve interpretare il criterio 3.f) "Adesione ad un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di servizi turistici" nel caso di domanda d'aiuto presentata da un soggetto che si propone di realizzare una nuova struttura ricettiva e che si impegna ad aderire a un consorzio/altra forma organizzativa o a costituirlo ex novo?

Risposta: il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un'organizzazione locale per la gestione di servizi turistici.

n. 5

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, tra le spese ammissibili può essere compreso l'acquisto di hardware e software, finalizzato alla gestione dell'illuminazione, alla gestione delle prenotazioni, agli acquisti, ecc, espressamente dedicati alla gestione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento?

Risposta: la risposta è positiva. L'acquisto di hardware e software rientra tra le spese ammissibili per le misure ad investimento (vedasi la scheda a pag. 32 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010). In relazione alla misura 313, tali spese rientrano fra quelle relative all'acquisto di arredi e di attrezzature.

n. 6

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, in merito al criterio di valutazione 3.e) "Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente", la normativa vigente sembrerebbe non obbligare affittacamere e B&B ad eliminare le barriere architettoniche, per garantire la piena accessibilità alle persone disabili, perché la destinazione d'uso dei locali rimane civile.

Esiste però una sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a Codacons sul fatto che affittacamere e B&B devono essere accessibili ai disabili.

Considerando che tanti *B&B*, nati come attività saltuarie e non imprenditoriali, operano in edifici ad uso civile, per la maggior parte non adeguati a favorire l'accesso alle persone disabili e vista la poca chiarezza al riguardo, si chiede se sia da intendersi, come condizione per soddisfare il suddetto criterio di valutazione, la realizzazione di interventi che consentano una migliore accessibilità dei disabili rispetto a quanto richiesto per una civile abitazione (per es. la realizzazione di una stanza e un bagno attrezzato per disabili oppure una rampa di accesso alla struttura, ecc)?

Risposta: il punteggio relativo al criterio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto dei richiedenti che intendano realizzare interventi volti a consentire una maggiore accessibilità alle persone disabili, se la struttura adibita ad attività ricettiva saltuaria non imprenditoriale, in base alla normativa vigente, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale fattispecie deve, in ogni caso, essere accertata attraverso il rilascio del dovuto parere da parte degli uffici pubblici preposti (Ufficio Tecnico Comunale/ASL).

n. 7

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 313, per l'attribuzione del punteggio 1.d) "Organismo che associ imprese agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici: > 20%", è necessario che l'azienda agricola sia iscritta all'elenco regionale degli operatori agrituristici e/o all'albo regionale delle fattorie didattiche? Nello specifico le aziende agricole come le cantine o i maneggi che svolgono attività didattiche come corsi di degustazione e di conoscenza del mondo del vino, ippoterapia, etc., ma non sono iscritte all'albo regionale delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche, possono essere prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio relativo al punto 1.d)?

Risposta: no, le aziende agricole che non sono iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici e/o all'albo regionale delle fattorie didattiche, non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio. Pur se il criterio 1.d) dell'azione 3 non specifica in tal senso, dal contesto generale dei criteri di valutazione per le misure dell'Asse 3, in particolare dalla definizione del criterio 3.b) - "Intervento proposto da un'impresa agrituristica e/o didattica esistente, regolarmente iscritta al relativo albo o elenco" relativo alle azioni 1, 2, 3, 4 e 5 della misura 311, si evince con chiarezza che, per poter essere considerata azienda agricola che eroga servizi agrituristici, è necessario, ai sensi della L. R. n. 18/1998 e ss.mm.ii., possedere l'autorizzazione comunale ed essere iscritti nel relativo elenco. Allo stesso modo per poter essere considerata azienda agricola che eroga servizi didattici, l'azienda stessa deve essere iscritta nell'albo regionale delle fattorie didattiche, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.

n. 8

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 313, la realizzazione e l'acquisto di materiale promozionale innovativo come ad esempio la salvietta americana con la stampa degli itinerari della Strada, i drop stop (salva goccia) e i cartoni porta-bottiglia possono essere considerati come una spesa ammissibile oppure rientrano fra i materiali di consumo?

Risposta: no, non può essere considerata spesa ammissibile. La scheda di misura prevede, all'azione 3, la possibilità di acquisire servizi inerenti la progettazione, la commercializzazione e la promozione dell'offerta di turismo rurale, nonché la produzione degli strumenti di comunicazione. Tra gli strumenti di comunicazione rientra senz'altro il materiale divulgativo cartaceo (opuscoli, pieghevoli, cartine, guide e simili) che ha come

unico obiettivo la vendita dei servizi di ospitalità del territorio. Il materiale proposto nel quesito ha caratteristiche prevalentemente di consumo.

n. 9

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un B&B interventi di sistemazione di pertinenze dell'abitazione, quali il cortile di accesso all'abitazione, la sistemazione del giardino e della legnaia?

Risposta: no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare la parte dell'abitazione del beneficiario destinata all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

n. 10

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un esercizio di affittacamere interventi di sistemazione di pertinenze della struttura, quali il cortile di accesso alla struttura, la sistemazione del giardino e della legnaia?

Risposta: no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare le parti della struttura da destinare all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

n. 11

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, si può richiedere un finanziamento per l'adeguamento di un immobile al momento privo di agibilità, con attuale destinazione residenziale, e che sarà destinato ad affittacamere? Per l'immobile in questione esiste già una concessione per un progetto che lo renderebbe agibile e, sulla base di questa, è stata già eseguita una prima *tranche* di lavori per la messa in sicurezza dell'immobile. In caso di risposta positiva al primo quesito, sarebbe ammissibile anche richiedere il finanziamento per gli impianti esterni (per es.: la cisterna di raccolta acqua per usi sanitari e la fossa settica) ?.

Risposta: sì, può essere richiesto il finanziamento con riferimento a tale tipologia di immobile. Il finanziamento può essere concesso solo per gli interventi che si devono ancora realizzare. Nel progetto da presentare al GAL ai fini del finanziamento, dovranno essere dettagliatamente descritti la situazione attuale del fabbricato (con gli interventi già realizzati al momento della presentazione della domanda di aiuto) e gli interventi che si intendono realizzare per completare la struttura e renderla idonea allo svolgimento dell'attività di affittacamere.

Sono ammessi a finanziamento tutti gli impianti necessari al regolare funzionamento della struttura.

n. 12

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, una componente del progetto che riguardi i percorsi esterni accessibili ai disabili sarebbe non ammissibile in quanto sistemazione esterna? Oppure ammissibile, in quanto servizio strettamente legato all'offerta ricettiva e, soprattutto, all'utenza dei disabili?"

Risposta: a norma dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 27 del 12 agosto 1988, le strutture destinate all'esercizio di affittacamere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni sull'accessibilità per i disabili previste dai regolamenti comunali edilizi o di igiene; in mancanza di tali prescrizioni si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e ss.mm.ii.. Si ricorda che il punto 3.e) dei Criteri di Valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente"*. Sono pertanto ammissibili a finanziamento sia gli interventi resi obbligatori dalla

normativa vigente, per i quali non è previsto punteggio, sia interventi aggiuntivi - vedi Criterio di Valutazione 3.e) - aventi la finalità di favorire l'accessibilità della struttura ai disabili.

n. 13

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, per poter richiedere il contributo per la realizzazione di un B&B è necessario avere già la residenza nell'immobile interessato dall'intervento al momento della presentazione della domanda o è sufficiente impegnarsi a trasferire la residenza una volta completato l'intervento e prima di richiedere l'autorizzazione comunale?

Risposta: il PSR Sardegna 2007/2013 prevede che i servizi di piccola ricettività finanziabili con la misura in oggetto sono solo quelli riconducibili agli articoli 5 (Esercizio di affittacamere) e 6 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - B&B) di cui alla L. R. 12/08/1998, n. 27. Per quanto riguarda l'esercizio di B&B, la legge prevede che lo stesso sia erogabile solo nella propria casa di abitazione. In merito a ciò la Giunta Regionale ha successivamente regolamentato l'attività di B&B con due distinte deliberazioni, la n. 11/6 del 30/03/2001 e la n. 47/24 del 22/11/2007, precisando diversi aspetti, sia tecnici che amministrativi, cui deve attenersi chi vuole esercitare tale attività. In particolare, nell'allegato B alla deliberazione n. 47/24 viene precisato che il servizio di B&B sia erogato nella propria abitazione, intesa come casa di residenza anagrafica. Quindi, tra i requisiti prescritti vi è anche quello della residenza, previsto dall'articolo 6 della L.R. 27/98 (casa di abitazione); residenza peraltro regolarmente dichiarata nella domanda di aiuto.

Da quanto detto sopra deriva che, per poter accedere ai finanziamenti relativi all'attivazione del servizio di B&B, i soggetti privati destinatari del finanziamento dell'azione, siano essi operanti o meno, devono possedere il requisito della residenza nell'abitazione in cui intendono effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

n. 14

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, considerato che non sono ammissibili le nuove costruzioni, nel caso dell'affittacamere, è ammissibile l'acquisto di piccole casette indipendenti prefabbricate da mettere in giardino per poter soddisfare la richiesta nei periodi di maggiore affluenza?

Risposta: no non è ammissibile. L'Azione prevede la riqualificazione e l'adeguamento di immobili in possesso del richiedente.

n. 15

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, un commerciante che abbia già aderito ad un consorzio di commercianti all'interno del quale sono presenti figure che operano nel settore turistico come hotel, ristoranti, agenzie di viaggi ecc., può beneficiare del punteggio previsto per il criterio 1.c) Numero operatori aderenti consorzio/altra forma organizzativa: ≥ 5 ?

Risposta: no. È necessario aderire all'aggregazione come B&B o affittacamere. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non svolge ancora l'attività di B&B o di affittacamere e non fa parte di un'aggregazione, non può attribuirsi il punteggio (si veda la risposta al quesito n. 3 di questa sezione).

n. 16

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un B&B o un affittacamere interventi relativi alla parte esterna dell'edificio interessato all'attività (es: tetto, pareti, grondaie)? Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa

ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

Risposta: per l'esercizio di affittacamere in immobili che non siano l'abitazione del richiedente è possibile realizzare tutti gli interventi necessari per rendere l'immobile idoneo a svolgere l'attività (compresa la sistemazione delle facciate e delle coperture se non adeguate). In fase istruttoria sarà in ogni caso verificato che non si tratti di interventi di mera sostituzione. Non è infatti ammissibile la sostituzione di parti dell'immobile senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad. es. è ammissibile il rifacimento dell'intonaco o della copertura che comporti un risparmio energetico).

Per l'esercizio di B&B o di affittacamere nella casa di abitazione, il problema è diverso, trattandosi dell'abitazione del richiedente in cui egli è residente e dimora abitualmente, sono ammissibili solo interventi che siano funzionali allo svolgimento dell'attività di B&B o di affittacamere. Posto che l'immobile è abitato, si dà per scontato che abbia tutte le caratteristiche necessarie a garantirne l'abitabilità. Non possono pertanto essere ammessi a finanziamento interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'abitazione che non siano direttamente connessi all'attività da svolgere. Per esempio se gli infissi non sono adeguati, il richiedente può anche sostituirli tutti ma sono ammissibili a finanziamento solo ed esclusivamente quelli che riguardano le parti dell'immobile da destinare all'esercizio dell'attività. Inoltre non deve trattarsi di interventi di mera sostituzione. Con riferimento all'esempio fatto in precedenza, non è ammissibile la sostituzione di un infisso con uno nuovo senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad es. è ammissibile la sostituzione che comporti un risparmio energetico). Lo stesso discorso fatto per gli infissi, può essere fatto per le facciate e le coperture citate nel quesito. Anche in questo caso sono ammissibili solo gli interventi relativi alle parti di fabbricato destinate allo svolgimento dell'attività e non deve trattarsi di interventi di mera sostituzione. Nel caso le opere riguardino tutto l'immobile, ai fini del calcolo degli interventi ammissibili si dovrà fare riferimento ad un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. In fase istruttoria sarà verificata la corretta ripartizione del costo e che non si tratti di interventi di mera sostituzione.

n. 17

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, è finanziabile un impianto solare-fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo? Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

Risposta: prima di rispondere al quesito è necessario fare una premessa. L'azione è diretta all'incremento e/o alla riqualificazione dell'offerta dei servizi di piccola ricettività e gli interventi proposti devono perseguire tale finalità. Pertanto non può essere ammesso a finanziamento un progetto in cui l'intervento principale o esclusivo sia la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Nel caso di B&B e di affittacamere nella casa di abitazione del richiedente, vale lo stesso discorso fatto per il quesito precedente. Il costo dell'impianto dovrà essere ripartito sulla base di un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. Inoltre, trattandosi di un impianto destinato all'autoconsumo, esso dovrà essere adeguatamente dimensionato sulla base dei consumi energetici attuali e potenziali dell'immobile. In fase istruttoria saranno verificati il corretto dimensionamento dell'impianto e la corretta ripartizione del costo.

Nel caso di affittacamere in un immobile che non sia l'abitazione del richiedente, un impianto fotovoltaico può essere ammesso a finanziamento se adeguatamente dimensionato in relazione alle

necessità energetiche della struttura. In fase istruttoria sarà verificato il corretto dimensionamento dell'impianto.

n. 18

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto 1.c) "Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa: > 5" dei criteri di valutazione, i soggetti che partecipano ad un'aggregazione debbono aderirvi con atto pubblico (rogito) che rechi una data contestuale o precedente alla domanda di aiuto?

Risposta: ai fini dell'attribuzione del punteggio i consorzi o le aggregazioni di operatori turistici locali devono essere costituiti e debitamente riconosciuti da un organismo pubblico (CCIAA, Prefettura, Regione) prima della presentazione della domanda di aiuto. L'adesione ad un consorzio/aggregazione deve essere completata prima della presentazione della domanda di aiuto, nelle modalità previste dalle norme statutarie della specifica forma associativa e deve essere, dallo stesso organismo associativo, regolarmente certificata.

n. 19

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, dove è possibile consultare se un comune è attraversato da un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico "Strade del vino della Sardegna" di cui al decreto assessoriale n. 000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive integrazioni), di cui al criterio 2.c) dei criteri di selezione?

Risposta: gli unici itinerari enogastronomici riconosciuti Dalla Regione Sardegna con atto amministrativo sono quelli relativi alle sette strade del vino approvate con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 41/DecA/1 del 14.01.2009 su proposta delle amministrazioni provinciali della Sardegna.

Gli itinerari approvati con il decreto anzidetto sono i seguenti:

1. la "Strada del Carignano del Sulcis", proposta dalla Provincia di Carbonia - Iglesias;
2. la "Strada del vino Cannonau", proposta dalle Province di Nuoro e dell'Ogliastra;
3. la Strada del vino della Provincia di Cagliari", proposta dalla Provincia di Cagliari;
4. la "Strada della Vernaccia di Oristano", proposta dalla Provincia di Oristano;
5. la "Strada della Malvasia di Bosa", proposta dalla Provincia di Oristano;
6. la "Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.", proposta dalla Provincia di Olbia - Tempio;
7. la "Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest", proposta dalla Provincia di Sassari.

Per conoscere i comuni attraversati dalle strade del vino suddette occorre rivolgersi al Comune o alle competenti Amministrazioni Provinciali.

Per quanto concerne eventuali itinerari culturali o turistici riconosciuti con atto amministrativo della Regione, occorre rivolgersi ai comuni di competenza o agli Assessorati Regionali dei Beni Culturali (itinerari culturali) o del Turismo (itinerari turistici).

n. 20

Domanda: Tizio è proprietario di due unità immobiliari **A** e **C** adiacenti, ognuna dotata di un proprio identificativo catastale. Il medesimo soggetto è residente nell'unità immobiliare **A**. A seguito di specifici interventi le unità immobiliari in questione vengono messe in comunicazione diretta e si vorrebbe svolgere il servizio di alloggio e prima colazione (B&B) nell'unità **C**. Si pongono i seguenti quesiti:

1. L'intervento è ammissibile se le unità **C** e l'unità **A** vengono messe in comunicazione diretta tramite i rispettivi cortili interni?
2. L'intervento è ammissibile se le unità **C** e l'unità **A** vengono messe in comunicazione diretta tramite ambienti interni alle due unità immobiliari?
3. Vengono ammessi solo gli interventi effettuati sull'unità **C** o anche quelli dell'unità **A**?
4. L'intervento non è ammissibile?

Risposta: il PSR Sardegna prevede che i servizi di piccola ricettività finanziabili con l'azione 4 della misura 313 sono solo quelli riconducibili agli articoli 5 (Esercizio di affittacamere) e 6 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione) di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 – “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: Norme per la classificazione delle aziende ricettive e abrogazione della legge regionale 22.4.1987, n. 21”.

Per quanto riguarda l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B), la legge prevede che tale servizio sia erogabile solo nella casa di abitazione e che a tale scopo possano essere adibite un massimo di tre camere e non più di sei posti letto. Inoltre, il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

L'articolo 15 della stessa legge prevede che l'apertura e la gestione del servizio è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è ubicata la struttura.

La Giunta regionale ha successivamente regolamentato l'attività di B&B con due distinte deliberazioni, la n. 11/6 del 30/03/2001 e la n. 47/24 del 22/11/2007, con le quali vengono precisati diversi aspetti, sia tecnici che amministrativi, cui deve attenersi chi esercita tale attività. In particolare nell'allegato B alla deliberazione n. 47/24 viene precisato che l'attività sia prestata nella casa di residenza anagrafica.

In considerazione di quanto sopra si formulano le considerazioni che seguono.

L'esercizio dell'attività può essere effettuato solo nell'unità abitativa di residenza, pertanto se l'unità **C**, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non risulta la residenza del proponente, l'attività di B&B non può essere finanziata.

Se invece, prima della presentazione della domanda di aiuto, le due distinte unità **A** e **C**, nel rispetto della normativa vigente, diventano un'unica unità immobiliare di residenza, la domanda è ammissibile. Gli interventi finanziabili sono in ogni caso solo ed esclusivamente quelli funzionali all'esercizio dell'attività.

n. 21

Domanda: con riferimento all'azione 4 della Misura 313, può essere riconosciuta come spesa ammissibile l'IVA al titolare di un B&B che svolge o svolgerà l'attività non in forma imprenditoriale?

Risposta: ai sensi dell'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, non è ammissibile a contributo del FEASR *“l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”*.

Il costo dell'IVA può costituire quindi una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

In aggiunta a quanto sopra, al paragrafo 2.9 della linee guida ministeriali sulle spese ammissibili si precisa che *“L’IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale”*.

Premesso che l’attività di B&B, seppur svolta in modo saltuario, è comunque un’attività economica, è una scelta del titolare svolgere l’attività in forma non imprenditoriale. Egli ha infatti la possibilità di svolgere l’attività ricettiva in forma imprenditoriale (art. 5 LR 27/1998) ed in tal caso di recuperare l’IVA.

Pertanto, anche nel caso di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (art. 6 LR 27/1998), pur non essendo effettivamente recuperata ma esistendo comunque la possibilità di recuperarla, l’IVA non può essere riconosciuta come spesa ammissibile.